

STUDIO MORISCO RAGNI

DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Corso Francia 177/bis - 10139 TORINO
☎ +39.011.749.10.32 / Fax +39.011.749.10.32
address email: morragni@tin.it / web site: www.studiomoriscoragni.com

Dott. FORTUNATO MORISCO

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE
PERITO DEL TRIBUNALE

Dott. MARIAVIRGINIA RAGNI

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE
PERITO DEL TRIBUNALE

Ai Signori Clienti
Ai Loro Indirizzi

Torino, lì 12 novembre 2012

Circolare 12/2012: Cessioni di prodotti Alimentari / Agricoli da 24.10.2012

Gentile Cliente,

con la presente La informiamo che il c.d. "Decreto Liberalizzazioni" ha introdotto una specifica disciplina finalizzata a favorire una maggior trasparenza ed efficienza nel settore agroalimentare evitando, in particolare, l'utilizzo di termini di pagamento eccessivamente lunghi e l'applicazione, da parte del contraente che dispone di una maggior forza commerciale, di condizioni contrattuali "*ingiustificatamente*" gravose. Le nuove regole, di seguito esaminate, sono in vigore dal 24.10.2012

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA

La disciplina in esame è applicabile alle "*cessioni di prodotti agricoli e alimentari, la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica italiana, con particolare riferimento alle relazioni economiche tra gli operatori della filiera connotate da un significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale*". La norma prevede determinati casi di esclusione

FORMA (SCRITTA) DEL CONTRATTO

I contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma scritta e riportare determinate informazioni contenute nel provvedimento in questione.

La presenza di un contratto non è necessaria se i relativi elementi essenziali sono riportati nel documento di trasporto / consegna e nella fattura.

CONDOTTE SLEALI

Le condotte sleali (vietate) sono rappresentate da:

- imposizione (diretta o indiretta) di condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive;
- applicazione di condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;
- subordinazione della conclusione, dell'esecuzione dei contratti e della continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali all'esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle altre;
- conseguimento di indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;
- adozione di ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.

TERMINI E DECORRENZA DEL PAGAMENTO

La normativa in questione prevede che il pagamento del corrispettivo delle cessioni di prodotti agricoli / alimentari venga effettuato entro i termini sotto indicati:

- entro 30 giorni per le merci deteriorabili,
- entro 60 giorni per tutte le altre merci.

I termini di pagamento decorrono dall' *"ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura"*.

RITARDATO PAGAMENTO

In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi *"automaticamente"* dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento del corrispettivo. Il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori 2 punti percentuali ed è inderogabile.

REGIME SANZIONATORIO

In caso di mancata applicazione degli obblighi previsti dalla normativa in questione sono previste sanzioni da euro 516,00 ad euro 500.00,00

* * * * *

In ns. Studio fornisce assistenza per la redazione scritta del "contratto" (contenente gli elementi essenziali previsti dal "Decreto Liberalizzazioni"), per l'annotazione da inserire nei Ddt / fattura nel caso sopra citato ed per la disamina di ogni altro punto sulla normativa in questione.

Cordiali saluti

dr. Fortunato Morisco